



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 ottobre 2023
(OR. en)

12450/23
COR 1

PECHE 321
DELA CT 120

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 ottobre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2023) 6983 final
Oggetto:	RETTIFICA del 20.10.2023 del regolamento delegato (UE) .../.. della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (C(2023) 5529 final)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 6983 final.

All.: C(2023) 6983 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.10.2023
C(2023) 6983 final

RETTIFICA

del 20.10.2023

del regolamento delegato (UE) .../.. della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (C(2023) 5529 final)

RELAZIONE

Il 13 settembre 2023 il gruppo ad alto livello SUDESTMED ha informato la Commissione di errori nel regolamento delegato (UE) n. .../.. della Commissione, del 22 agosto 2023¹, riguardanti l'omissione del nasello (*Merluccius merluccius*) catturato da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) e l'inclusione di tre specie (sogliola (*Solea solea*), astice (*Homarus gammarus*) e aragosta (*Palinuridae*)) catturate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX), per le quali non è stata richiesta un'esenzione.

Il gruppo ad alto livello SUDESTMED ha chiesto alla Commissione di rettificare tali errori, in modo che l'esenzione in questione comprenda il nasello (*Merluccius*) catturato da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) e che venga soppressa l'esenzione per la sogliola (*Solea solea*), l'astice (*Homarus gammarus*) e l'aragosta (*Palinuridae*) catturati da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX), conformemente alla raccomandazione comune del 2 maggio, che include esplicitamente il nasello (*Merluccius merluccius*) catturato da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX), mentre non include la sogliola (*Solea solea*), l'astice (*Homarus gammarus*) e l'aragosta (*Palinuridae*) catturati da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca aveva inoltre valutato l'esenzione richiesta per il nasello (*Merluccius Merluccius*) catturato da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato della Commissione del 22 agosto 2023. Poiché gli errori sono di natura sostanziale, la trasmissione della presente rettifica fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di obiezioni.

¹ Regolamento delegato (UE) n. .../.. della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (C(2023) 5529 final)

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) .../.. della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

Alla pagina 11, articolo 3, lettera b), punto vi),

anziché:

«vi) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), l'orata (*Sparus aurata*), la sogliola (*Solea solea*), l'astice (*Homarus gammarus*) e l'aragosta (*Palinuridae*) fino a un massimo del 1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere un massimo del 3 % del totale delle catture annue di tali specie;»,

leggasi:

«vi) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), l'orata (*Sparus aurata*) e il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere un massimo del 3 % del totale delle catture annue di tali specie;».